

XVI^e Congrès de la Conférence des Cours constitutionnelles européennes XVIth Congress of the Conference of European Constitutional Courts XVI. Kongress der Konferenz der Europäischen Verfassungsgerichte XVI Конгресс Конференции европейских конституционных судов

Rapport national / National report / Landesbericht / национальный доклад

RÉPUBLIQUE ITALIENNE / REPUBLIC OF ITALY / ITALIENISCHE REPUBLIK / ИТАЛЬЯНСКАЯ РЕСПУБЛИКА

The Constitutional Court of the Republic of Italy La Corte costituzionale della Repubblica italiana

langue maternelle / native language / Muttersprache / родной язык

CORTE COSTITUZIONALE SERVIZIO STUDI

XVI Congresso della Conferenza delle Corti costituzionali europee nel 2014

LA COOPERAZIONE TRA LE CORTI COSTITUZIONALI IN EUROPA

ATTUALITÀ E PROSPETTIVE

QUESTIONARIO

XVI Congresso della Conferenza delle Corti costituzionali europee nel 2014

LA COOPERAZIONE TRA LE CORTI COSTITUZIONALI IN EUROPA ATTUALITÀ E PROSPETTIVE

QUESTIONARIO

I. Le Corti costituzionali tra il diritto costituzionale ed il diritto europeo

1. La Corte costituzionale è tenuta per legge a prendere in considerazione il diritto europeo quando esercita le sue funzioni?

Risposta

La Costituzione Repubblicana sia nel suo testo originario, agli articoli 10 e 11, sia nel testo modificato a seguito della riforma del Titolo V della Costituzione, e specialmente col nuovo primo comma, dell'articolo 117) ha dotato l'ordinamento interno di "finestre" aperte sul diritto internazionale che obbligano la Corte costituzionale, in particolare nell'ambito dei giudizi ad essa assegnati dall'art. 134 della Costituzione e dalle leggi costituzionali successive, a prendere in considerazione il diritto internazionale sia quello generalmente riconosciuto (art. 10) sia quello pattizio (artt. 11 e 117, primo comma) alla stregua di una norma costituzionale diretta, come parametro interposto ovvero ancora, in taluni casi, anche come oggetto del giudizio di costituzionalità.

Più puntualmente, con riguardo al "diritto europeo" la giurisprudenza costituzionale distingue anzitutto tra i vincoli discendenti dal diritto dell'Unione europea (a seconda che venga in rilievo il cd. diritto originario, i Trattati, ovvero il diritto derivato, regolamenti e direttive) e quelli discendenti dai Trattati siglati in seno al Consiglio d'Europa (tra i quali in particolare spicca la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali).

Quanto all'obbligo per la Corte costituzionale di prendere in considerazione il diritto dell'Unione europea esso discende, innanzitutto, dalla giurisprudenza costituzionale, ormai risalente, concernente i rapporti tra ordinamenti. Nella storica sentenza *Granital* (sentenza n. 170 del 1984) la Corte ha dichiarato che in virtù dell'art. 11 Cost. è stata conferita una delega di competenze normative all'Unione europea. Quando tali competenze sono esercitate in modo pieno, attraverso norme quindi provviste di effetto diretto, l'ordinamento interno non è competente e deve lasciare che il rapporto sia regolato immediatamente e per intero dalla norma comunitaria. Successivamente alla riforma del titolo V della Costituzione, con la modifica dell'art. 117, primo comma, che pone l'obbligo del legislatore di rispettare gli obblighi comunitari, è venuto ad affiancarsi al vecchio art. 11 un nuovo parametro di legittimità costituzionale, che impone quindi alla Corte di prendere in considerazione il diritto dell'Unione.

Quanto al **rapporto tra le due disposizioni della Costituzione** la **sentenza n. 227 del 2010 chiarisce** che «l'art. 117, primo comma, Cost. ha (...) confermato espressamente, in parte ciò che era stato già collegato all'art. 11 Cost., e cioè l'obbligo del legislatore, statale e regionale, di rispettare i vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario. Il limite all'esercizio della funzione legislativa imposto dall'art. 117, primo comma Cost., è tuttavia solo uno degli elementi rilevanti del rapporto tra diritto interno e diritto dell'Unione europea, rapporto che complessivamente considerato e come disegnato da questa Corte nel corso degli ultimi decenni, trova ancora "sicuro fondamento" nell'art. 11 Cost. Restano, infatti, ben fermi, anche successivamente alla riforma, oltre al vincolo in capo al legislatore e alla relativa responsabilità internazionale dello Stato, tutte le conseguenze che derivano dalle limitazioni di sovranità che solo l'art. 11 Cost. consente, sul piano sostanziale e processuale, per

l'amministrazione e i giudici. In particolare, quanto ad eventuali contrasti con la Costituzione, resta ferma la garanzia che, diversamente dalle norme internazionali convenzionali (compresa la CEDU: sentenze n. 348 e 349 del 2007), l'esercizio dei poteri normativi delegati all'Unione europea trova un limite esclusivamente nei principi fondamentali dell'assetto costituzionale e nella maggior tutela dei diritti inalienabili della persona (sentenze n. 102 del 2008, n. 284 del 2007, n. 169 del 2006)».

La Corte ammette, tra l'altro, che la questione di legittimità costituzionale va «scrutinata avendo riguardo anche ai parametri costituzionali non formalmente evocati [...], qualora tale atto faccia ad essi chiaro riferimento, sia pure implicito [...], mediante il richiamo dei principi da questi enunciati» (ex multis sentenze n. 170 del 2008, n. 26 del 2003, n. 69 del 1999, n. 99 del 1997). A questo proposito preme tuttavia segnalare che generalmente i ricorrenti tendono a omettere il riferimento, anche implicito, all'art. 11 della Cost., limitando in questo modo la possibilità del richiamo della norma nelle sentenze della Corte.

Con riguardo ai Trattati firmati dall'Italia con gli Stati membri del Consiglio d'Europa la giurisprudenza costituzionale ha avuto modo per il momento di chiarire soltanto la natura del vincolo discendente, in virtù dell'art. 117, primo comma, Cost., dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo e, più in generale dai Trattati internazionali sui diritti umani.

Benché la CEDU sia stata infatti ratificata e resa esecutiva in Italia con una legge ordinaria, la legge 4 agosto 1955, n. 848, la Corte costituzionale a partire dalla sentenze n. 348 e n. 349, note come le "sentenze gemelle", ritiene ormai che essa sia idonea, se conforme a Costituzione, a fungere da norma interposta integrando i parametri costituzionali (*in primis* l'art. 117, primo comma, Cost., a certe condizioni l'art. 10 Cost.). Con tali pronunce, rese in materia di espropriazioni, la Corte costituzionale ha riconosciuto per la prima volta alla CEDU il rango di norma superprimaria, ma infracostituzionale, idonea ad integrare la portata dell'art. 117, primo comma, della Costituzione che, dopo la riforma del 2001, vincola espressamente i legislatori, statale e regionali, al rispetto degli obblighi internazionali. Dal 2008 ad oggi la Corte costituzionale ha dunque preso in considerazione la Convenzione, interpretando la Costituzione alla sua luce, in tutti i casi in cui i giudici *a quibus* (nei giudizi sulle leggi in via incidentale), il Governo e la Giunta regionale (nei giudizi in via principale) l'hanno invocata come norma interposta insieme all'art. 117, primo comma, Cost.

- 2. Potete citare esempi di riferimenti a fonti di diritto internazionale, quali, ad es.
 - a) la Convenzione europea dei diritti dell'uomo,
 - b) la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,
 - c) altri atti di diritto internazionale in vigore a livello europeo,
 - d) altri atti di diritto internazionale in vigore a livello internazionale?

Risposta

a) Con riferimento alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo

I riferimenti alla CEDU sono ormai sempre più frequenti nella giurisprudenza costituzionale, essi attengono in particolare alle garanzie del giusto processo (art. 6 CEDU), al diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 8 CEDU) e alla protezione della proprietà (art. 1 Protocollo n. 1), non di rado i diritti convenzionali citati vengono invocati in combinato disposto col divieto di discriminazione (art. 14 CEDU).

Per avere un'idea della quantità crescente di riferimenti alla CEDU nella giurisprudenza costituzionale basta esaminare i riferimenti contenuti nelle pronunce dell'anno appena concluso che confermano come l'art. 6 (Diritto a un processo equo) risulti quello maggiormente richiamato, sia come norma interposta nelle questioni sollevate ex art. 117, primo comma, Cost., sia direttamente, a meri fini interpretativi. In taluni casi i giudici remittenti si sono limitati a generici richiami della suddetta disposizione (sentenze nn. 109, 111, 223 del 2012; ordinanze nn. 235, 261, 304 del 2012); in altri casi, invece, ne hanno

precisato i profili di rilievo: in ordine al divieto di ingerenza del legislatore sulle controversie pendenti (sentenze nn. 15, 78, 264; ordinanze nn. 112, 146, 182, 222, 307 del 2012); in relazione al diritto dell'imputato di partecipare personalmente al processo (sentenze nn. 21, 172 del 2012; ordinanza n. 216 del 2012); con riguardo a limitazioni della tutela cautelare nel processo tributario (sentenza n. 109 del 2012; ordinanza n. 254 del 2012); con riguardo al diritto ad essere giudicati da un tribunale indipendente e imparziale (sentenza n. 153 del 2012); in merito al diritto al gratuito patrocinio (ordinanza n. 155 del 2012); in riferimento a divergenze interpretative nella giurisprudenza (sentenza n. 230 del 2012); con riguardo all'effettività del diritto al giudice e al diritto alla parità delle armi (ordinanza n. 270 del 2012).

L'art. 7 (Nulla poena sine lege) è stato richiamato sotto il profilo della garanzia del principio della retroattività della legge penale più favorevole in rapporto a sopravvenuti mutamenti giurisprudenziali (sentenza n. 230 del 2012).

L'art. 8 (Diritto al rispetto della vita privata e familiare) è stato invocato, insieme alla relativa alla giurisprudenza della Corte EDU, con riguardo alla norma che determina automaticamente, senza alcun accertamento in concreto della pericolosità sociale, l'espulsione a titolo definitivo dello straniero condannato con sentenza non ancora passata in giudicato per reati che potrebbero in concreto finanche essere insufficienti a legittimare un arresto in flagranza (sentenza n. 172 del 2012, di accoglimento della questione sotto il profilo dell'irragionevolezza ex art. 3 Cost.); e anche in relazione all'art. 14 CEDU (divieto di discriminazione) con riguardo alla disciplina sulla procreazione medicalmente assistita (ordinanza n. 150 del 2012).

L'art. 5 (Diritto alla libertà e alla sicurezza) è stato invocato (insieme agli artt. 6 e 7 CEDU) con riguardo ad una mancata ipotesi di revoca della sentenza di condanna per mutamento giurisprudenziale (sentenza n. 230 del 2012).

Infine devono segnalarsi i richiami dell'*art. 1 Protocollo n. 1 (Protezione della proprietà)* con riguardo all'indennità di esproprio per pubblica utilità (**ordinanza n. 235 del 2012**) ed in relazione agli effetti patrimoniali di una scissione in due soggetti giuridici distinti di uno storico Ordine (**sentenze nn. 263, 277 del 2012**).

[Si noti che la Corte ha pure ritenuto idoneo ad integrare il parametro costituzionale l'art. 46 CEDU che non garantisce un diritto ma disciplina gli "obblighi di conformazione" cui lo Stato è tenuto a seguito di una sentenza della Corte europea dei diritti dichiarativa di violazione (sentenza n. 113 del 2011)

b) Con riferimento alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

Grazie al riconoscimento alla Carta da parte del trattato di Lisbona dello stesso valore dei trattati (art. 6 TUE) e, dunque, del carattere vincolante di essa, i riferimenti operati dalla Corte costituzionale agli articoli della Carta sono divenuti più frequenti. A questo proposito si segnala innanzitutto la sentenza n. 93 del 2010, con la quale la Corte costituzionale ha utilizzato, in senso rafforzativo, il riferimento "all'art. 47, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, recepita dall'art. 6, paragrafo 1, del Trattato sull'Unione europea, nella versione consolidata derivante dalle modifiche ad esso apportate dal Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 ed entrata in vigore il 1° dicembre 2009" (per un ulteriore esempio di utilizzo della Carta in senso rafforzativo, in particolare, degli artt. 7 e 9 sul diritto di sposarsi, ordinanza n. 4 del 2011). In altre pronunce la Corte costituzionale ha fatto riferimento alla giurisprudenza dell'Unione per chiarire l'ambito di applicazione della Carta, tenuto conto che questa rileva soltanto nei limiti delle competenze UE (art. 51). In particolare, nella sentenza n. 80 del 2011, la Corte costituzionale ha ricordato che «presupposto di applicabilità della Carta di Nizza è, dunque, che la fattispecie sottoposta all'esame del giudice sia disciplinata dal diritto europeo - in quanto inerente ad atti dell'Unione, ad atti e comportamenti nazionali che danno attuazione al diritto dell'Unione, ovvero alle giustificazioni addotte da uno Stato membro per una misura nazionale altrimenti

incompatibile con il diritto dell'Unione – e non già da sole norme nazionali prive di ogni legame con tale diritto». Ha così escluso che la Carta dei diritti «costituisca uno strumento di tutela dei diritti fondamentali oltre le competenze dell'Unione europea, come, del resto, ha reiteratamente affermato la Corte di giustizia, sia prima (tra le più recenti, ordinanza 17 marzo 2009, C-217/08, *Mariano*) che dopo l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona (sentenza 5 ottobre 2010, C-400/10 PPU, *McB*; ordinanza 12 novembre 2010, C-399/10, Krasimir (*Estov*) e altri)». In senso conforme si vedano anche le sentenze **nn. 303 del 2011, 175 del 2011 e le ordinanze nn. 138 del 2011 e 180 del 2011**.

Ancora recentemente, nella sentenza n. 7 del 2013, la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea è stata richiamata in senso rafforzativo in tema di tutela dei minori. La Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 569 del c.p. nella parte in cui in caso di condanna pronunciata contro il genitore per il delitto di soppressione di stato, previsto dall'art. 566, secondo comma, del codice penale, consegua di diritto la perdita della potestà genitoriale, così precludendo al giudice ogni possibilità di valutazione dell'interesse del minore nel caso concreto. I profili di censura relativi alla disposizione di cui all'art 24, secondo e terzo comma, della Carta di Nizza sono invero rimasti assorbiti per il contrasto della normativa interna con la Convenzione sui diritti del fanciullo di New York del 1989. Ad analoga conclusione, sempre richiamando l'art. 24 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, la Corte era già giunta con la sentenza n. 31 del 2012, con la quale aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 569 cod. pen. "nella parte in cui prevede che, in caso di condanna pronunciata contro il genitore per il delitto di alterazione di stato di cui all'art. 567, secondo comma, cod. pen., debba conseguire automaticamente la perdita della potestà genitoriale, così precludendo al giudice ogni possibilità di valutazione dell'interesse del minore nel caso concreto".

- c) Tra gli altri atti di diritto internazionale in vigore a livello europeo, possono ricordarsi i riferimenti alla Convenzione europea sul paesaggio (sentenze nn. 367 del 2007 e 164 del 2012; ordinanza n. 249 del 2012) e alla Carta europea dell'autonomia locale (sentenza n. 325 del 2010).
- d) Tra gli altri atti di diritto internazionale in vigore a livello internazionale meritano di essere richiamati i riferimenti alla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 10 dicembre 1948 (da ultimo sentenze nn. 346 del 2010, 245 del 2011); al Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici adottato a New York il 16 dicembre 1966 (più di recente ad es. nelle sentenze nn. 317 del 2009, 93 e 139 del 2010, 236 del 2011 e 21 del 2012), la Convenzione sui diritti del fanciullo conclusa a New York il 20 novembre 1989 (sentenze nn.179 del 2009, 83 del 2011, 31 del 2012 e 7 e 24 del 2013); la Convenzione internazionale sui diritti delle persone con disabilità, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 13 dicembre 2006 (sentenze nn. 251 del 2008, 80 del 2010, 329 del 2011, 236 del 2012 e 40 del 2013) assunta anche come diritto europeo comunitario in quanto ratificata dall'UE (sentenza n. 236 del 2012); la Convenzione OIL (sentenze nn. 306 del 2008, 247 del 2010); il Protocollo di Kyoto addizionale alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, adottato l'11 dicembre 1997 (sentenza n. 224 del 2012).

3. Il diritto costituzionale del vostro paese reca disposizioni che impongono di prendere in considerazione decisioni delle Corti europee?

Risposta

Né dal testo costituzionale né da altre disposizioni di legge si evince un vincolo al rispetto della pronunce delle Corti europee: un siffatto obbligo tuttavia discende dalla giurisprudenza della Corte costituzionale.

Con riferimento alla Corte di giustizia dell'Unione europea

L'obbligo di prendere in considerazione le decisioni della Corte di giustizia dell'Unione europea ha matrice giurisprudenziale, non trovando riscontro in alcuna previsione normativa. La Corte costituzionale, da tempo, riconosce l'effetto vincolante inerente alla competenza attribuita alla

Corte di giustizia dal trattato (art. 19 TUE) e sotto tale profilo ha chiarito che il giudice nazionale, chiamato ad applicare la norma europea, è vincolato all'interpretazione fornita dalla Corte di giustizia sia in sede di rinvio pregiudiziale (cfr. sentenza n. 113 del 1985) sia in sede di procedura di infrazione (cfr. sentenza n. 389 del 1989).

Con riferimento alla Corte europea dei diritti dell'uomo

In ordine alle pronunce rese dalla Corte europea dei diritti dell'uomo il Giudice costituzionale fa discendere tale vincolo dall'art. 32 CEDU, che riserva alla Corte di Strasburgo il compito di interpretare e di applicare la Convenzione europea (sentenze nn. 348 e 349 del 2007).

In proposito va aggiunto che di recente (**ordinanza n. 150 del 2012**), con riguardo ad una questione concernente la fecondazione assistita, la Corte costituzionale ha riconosciuto per la prima volta natura di "fonte del diritto" anche alle sentenze della Corte europea dei diritti dopo averla riconosciuta alle sentenze della Corte di giustizia (sentenza n. 389 del 1989 e da ultimo ordinanza n. 179 del 2011).

4. In che modo la giurisprudenza della Corte costituzionale è influenzata di fatto dalla giurisprudenza delle Corti europee?

Risposta

Con riferimento alla Corte di giustizia dell'Unione europea

La Corte costituzionale tende a riferirsi alle nozioni del diritto dell'Unione come interpretate dalla Corte di giustizia, anche fuori dalle ipotesi in cui venga in questione una normativa di attuazione. Così ad esempio, la Corte costituzionale ha fatto riferimento alla nozione di "concorrenza" propria del sistema giuridico comunitario, al fine di stabilire l'attribuzione della materia alla competenza esclusiva statale per effetto dell'art. 117 secondo comma, lett. e) (tra le altre, **sentenza n. 340 del 2007**).

Con riferimento alla Corte europea dei diritti dell'uomo

Non di rado la giurisprudenza della Corte europea dei diritti pare influenzare la Corte costituzionale ben al di là delle singole questioni di convenzionalità sollevate, inducendola ad introdurre nella motivazione delle sentenze, come *obiter dicta*, argomenti che attengono ad orientamenti giurisprudenziali europei solo indirettamente connessi al *thema decidendum* (sentenze nn. 236 del 2011 e 230 del 2012, entrambe in riferimento al principio della *lex mitior*).

Più in generale può osservarsi che le giurisprudenze europee hanno contribuito e contribuiscono di fatto in modo significativo alla trasformazione della concezione delle fonti del diritto tipica dei sistemi di *civil law*, tendendo ad equiparare il diritto legislativo e il diritto giurisprudenziale, ed affievolendo la tradizionale distinzione tra *legis-latio* e *iuris-dictio*. Una simile trasformazione non poteva e non può non produrre effetti sulla stessa giurisprudenza costituzionale che ha ad oggetto le fonti (primarie) del diritto. Di tale influenza il Giudice delle leggi sembra essere ben consapevole e, proprio di recente, sembra aver intrapreso un tentativo di "resistenza" rispetto a questo orientamento (**sentenza n. 230 del 2012** in riferimento al principio di legalità in materia penale).

[Ha interessato la Corte costituzionale anche la **sentenza** *Savino e altri c. Italia* **del 28 aprile 2009,** relativa all'autodichia della Camera dei Deputati, in riferimento alla disciplina interna concernente la medesima prerogativa, di cui gode in quanto organo costituzionale].

5. Nelle sue decisioni, la Corte costituzionale si riferisce regolarmente alla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea e/o della Corte europea dei diritti dell'uomo? Quali sono gli esempi più significativi?

Risposta

Con riferimento alla Corte di giustizia dell'Unione europea

In tutte le ipotesi in la Corte costituzionale si trovi a dover decidere una questione di costituzionalità sollevata, ai sensi degli artt. 11 e 117 Cost., con riferimento al diritto dell'Unione, le sue pronunce fanno ampiamente riferimento alla giurisprudenza della Corte di giustizia. In questi casi, la Corte costituzionale fa ampio richiamo della giurisprudenza della Corte di Lussemburgo, al fine di individuare le nozioni rilevanti.

Allo stesso modo, in tema di aiuti di stato, nella **sentenza n. 185 del 2011**, la Corte ha fatto riferimento alla giurisprudenza della Corte di giustizia sulla nozione di "aiuto", ai sensi dell'art. 107 n. 1 TFUE, al fine di stabilire se una determinata misura prevista dalla Regione Friuli Venezia Giulia rientrasse nell'ambito di applicazione del Trattato (v. anche **sentenza n. 123 del 2010**). Ancora recentemente la Corte ha richiamato la giurisprudenza dell'Unione al fine di identificare i requisiti considerati necessari per poter riscontrare un aiuto di stato (cfr. **sentenza n. 18 del 2013**).

Numerosi sono gli esempi in materia ambientale: in un caso, in particolare, la Corte costituzionale richiama la giurisprudenza comunitaria per definire con chiarezza i contorni della nozione di "rifiuto" e di "sottoprodotto" (sentenza n. 28 del 2010).

Con riferimento ai marchi regionali, al fine del loro inquadramento come misura aventi effetto equivalente alle restrizioni quantitative, la Corte opera un puntuale riferimento alla giurisprudenza della Corte di giustizia in materia (sentenze n. 86 del 2012, n. 191 del 2012 e n. 66 del 2013).

Con riferimento alla Corte europea dei diritti dell'uomo

Nei giudizi in via incidentale la Corte costituzionale ha preso in considerazione la Convenzione europea dei diritti, ad esempio, in materia fallimentare (sentenza n. 39 del 2008); sul processo contumaciale (sentenza n. 317 del 2009); ancora in tema di espropriazioni (sentenze nn. 181 e 338 del 2011); con riguardo al matrimonio e alle prestazioni sociali degli stranieri (sentenze nn. 187 del 2010, 245 del 2011, 40 del 2013); in tema di pubblicità delle udienze nell'ambito del procedimento per l'applicazione delle misure di prevenzione (sentenze nn. 93 del 2010 e 80 del 2011); sul principio di irretroattività della legge civile (sentenze nn. 311 del 2009, 15, 78 e 264 del 2012; ordinanze nn. 112, 146, 182, 222, 300 del 2012); sulla riapertura del processo penale (sentenza n. 113 del 2011); sul principio di retroattività della legge penale più favorevole (sentenze nn. 236 del 2011, 230 del 2012).

Nei giudizi in via d'azione, in ragione del conflitto di competenze ex art. 117, commi 2-4, ad esso in genere sotteso, è piuttosto il diritto dell'Unione europea a svolgere il ruolo più significativo nell'interpretazione del dettato costituzionale, un ruolo ben più limitato è svolto dalla CEDU (per lo più in materia di tutela delle minoranze linguistiche con le **sentenze nn. 1 del 1961, 438 del 1993, 159 del 2009**: sull'argomento più dettagliatamente si rinvia al quaderno del Servizio studi, La Cedu e il diritto internazionale nel giudizio in via principale, a cura di B. Randazzo, 2010, pubblicato sul sito ufficiale della Corte costituzionale in lingua italiana).

Anche nei giudizi per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato si registrano influenze della Convenzione europea, e segnatamente dell'art. 6 CEDU, sotto il profilo del diritto al giudice, in riferimento all'ammissibilità della costituzione in giudizio anche della parte privata del giudizio principale (da ultimo sentenza n. 39 del 2012).

6. Potete citare esempi in cui si è avuta una divergenza tra la giurisprudenza della vostra Corte costituzionale e quella delle Corti europee?

Risposta

Con riferimento alla Corte di giustizia dell'Unione europea

Le più rilevanti divergenze tra giurisprudenza comunitaria e quella costituzionale si sono verificate in epoca risalente con riferimento al tema dei rapporti tra ordinamenti. Per quanto, infatti, la Corte di giustizia fosse pervenuta molto presto ad affermare la prevalenza del diritto comunitario su quello interno, la Corte costituzionale aveva inizialmente inquadrato il rapporto in termini di successione di leggi nel tempo, in applicazione del principio lex posterior derogat priori (sentenza n. 14 del 1964, Costa c. Enel). Naturalmente, il problema concreto si poneva per le norme interne successive alla normativa comunitaria ed in contrasto con essa. Sulla medesima questione si era pronunciata anche la Corte di giustizia, nella sentenza Costa (sentenza n. 6 del 1964), la quale, in ossequio ad una visione monista, considerava la norma interna in contrasto con il diritto comunitario priva di qualsiasi efficacia, sia che fosse precedente o successiva. Con le sentenze Frontini e Industrie Chimiche, la Corte costituzionale aveva poi rivisto la sua posizione, giungendo ad ammettere la prevalenza del diritto comunitario su quello interno, ma con la riserva che su un tale conflitto non potesse che pronunciarsi la Corte costituzionale stessa nell'ambito di un giudizio di legittimità costituzionale. Anche questa affermazione suscitò una reazione decisa della Corte di giustizia, la quale con la sentenza Simmenthal precisò che non spetta al giudice costituzionale pronunciarsi su tale conflitto, ma è il giudice comune a dover disapplicare la norma interna in contrasto con il diritto comunitario, non essendosi questa formata validamente. Solo con la sentenza Granital del 1984 la Corte costituzionale ha ammesso che spetta al giudice non applicare la norma interna in contrasto con la norma comunitaria, precisando invece che una questione di legittimità costituzionale posta in questi termini sarebbe inammissibile. Rimane ancora qualche discrasia, sebbene meramente teorica, poiché la Corte costituzionale, sempre nella sentenza *Granital*, per giustificare la non applicazione da parte del giudice comune della norma interna confliggente con la disposizione dell'Unione, ha fatto riferimento alla teoria della "ritrazione" dell'ordinamento statale in favore di quello europeo e quindi alla competenza che quest'ultimo ha assunto negli ambiti devoluti. La Consulta non ha pertanto aderito alla tesi dell'invalidità della norma interna prospettata dalla Corte di giustizia nella sentenza Simmenthal (Corte di giustizia, 28 giugno 1978, causa 70/77), che sostanzialmente presupporrebbe l'accettazione di una ricostruzione dei rapporti tra ordinamenti in termini di gerarchia. Tale discrasia pare superata dalla stessa Corte di giustizia che in una sentenza successiva riconosce che non è consentito dedurre dalla giurisprudenza Simmenthal l'inesistenza della norma posteriore incompatibile con il diritto comunitario (Corte di giustizia, 22 ottobre 1998, causa C-10-22/97, Min. Finanze c. Incoge 90).

Con riferimento alla Corte europea dei diritti dell'uomo

Con riguardo alle divergenze tra la giurisprudenza della Corte costituzionale e la giurisprudenza della Corte europea dei diritti - pur tenendo conto che si tratta di giudizi aventi natura differente (come sottolinea la stessa Corte costituzionale nella **sentenza n. 264 del 2012**), vanno segnalate anzitutto le differenze relative alla garanzia del diritto di proprietà in riferimento al *quantum* dell'indennità di espropriazione. Tali differenze sono state tuttavia

superate proprio dalle **sentenze del 2007, n. 348 e n. 349**, con cui la Corte costituzionale si è allineata alla giurisprudenza europea (**Scordino e altri, GC, sentenza del 29 marzo 2006**), la quale richiede, salvo nelle ipotesi di espropriazioni inserite in contesti di riforma economica, il riconoscimento *tout court* del valore venale del bene.

Non si è avuta composizione invece in ordine ai diversi orientamenti giurisprudenziali concernenti la sussistenza dei cosiddetti "motivi imperativi di interesse generale" in presenza dei quali la Corte europea reputa legittimi interventi del legislatore con effetti retroattivi che incidano su processi pendenti (Corte cost., sentenza n. 311 del 2009 e Corte Edu, *Agrati e altri c. Italia*, sentenza del 7 giugno 2011; Corte Edu, *Maggio e altri c. Italia*, sentenza del 31 maggio 2011 e Corte cost., sentenza n. 264 del 2012).

Di recente la Corte europea (*Godelli c. Italia*, sentenza del 25 settembre 2012) ha dichiarato la violazione dell'art. 8 CEDU (Diritto al rispetto della vita privata e familiare), avendo constatato il mancato bilanciamento del diritto all'identità del minore abbandonato alla nascita e il diritto all'anonimato della madre naturale da parte del legislatore italiano nella disciplina dell'adozione. Una questione avente analogo oggetto era stata decisa nel senso della infondatezza da parte della Corte costituzionale (**sentenza n. 425 del 2005**) la quale aveva invece riconosciuto la non irragionevolezza del bilanciamento compiuto dal legislatore trai contrapposti interessi in gioco. [La questione è stata ora risollevata anche in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., come integrato dalla sentenza Godelli e pende dinanzi alla Corte: R.O. n. 43 del 2013].

Divergenze tra le due giurisprudenze si sono manifestate anche in merito all'apprezzamento della sussistenza della prerogativa parlamentare dell'insindacabilità che incide sul diritto al giudice del soggetto leso dalle dichiarazioni diffamatorie: mentre la Corte costituzionale, nell'ambito di un conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato ex art. 68, primo comma, Cost. aveva ritenuto sussistente il nesso funzionale necessario a ritenere legittima la deliberazione di insindacabilità della Camera di appartenenza (sentenza n. 417 del 1999), nel medesimo caso la Corte europea invece lo escludeva sulla base di un orientamento più restrittivo e rigoroso (*Ielo c. Italia*, sentenza del 6 dicembre 2005). In proposito va però ricordato che la stessa Corte costituzionale con le sentenze nn. 10 e 11 del 2000 modificò la sua giurisprudenza, adottando uno scrutinio stretto ai fini della valutazione della legittimità della deliberazione della Camera di appartenenza del parlamentare, atto idoneo ad inibire la prosecuzione del giudizio pendente dinanzi al giudice e la Corte europee ne prende atto (sin dai casi *Cordova n. 1 e n. 2 c. Italia*, sentenze 30 gennaio 2003).

Merita di essere richiamato in questa sede anche il possibile contrasto tra la giurisprudenza europea e quella costituzionale sul principio di retroattività della legge più favorevole: se la Corte europea (*Scoppola c. Italia* (N. 2), sentenza del 17 settembre 2009) ha ricondotto il principio nell'ambito dell'art. 7 CEDU (*nulla poena sine lege*) che ha natura assoluta in virtù dell'art. 15 CEDU (come rilevano gli stessi giudici di minoranza nelle opinioni separate allegate alla sentenza); la Corte costituzionale lo ha invece sino ad ora tenuto distinto dal principio di irretroattività della legge penale: ritenendo soltanto quest'ultimo inderogabile in virtù dell'art. 25 Cost., mentre il primo assoggettabile a deroghe purché giustificate da valori di rango costituzionale (come ad esempio il principio di eguaglianza: sentenza n. 393 del 2006). La Corte costituzionale ha tuttavia negato espressamente il contrasto, ritenendo che la Corte europea non abbia escluso la derogabilità del principio della *lex mitior* (sentenze nn. 236 del 2011 e 230 del 2012).

7. A seguito della presa in considerazione da parte della Corte costituzionale del vostro paese, altre corti/tribunali nazionali prendono parimenti in considerazione la giurisprudenza delle Corti europee?

Risposta

Con riferimento alla Corte di giustizia dell'Unione europea

L'ampio riconoscimento della giurisprudenza della Corte di giustizia presso le corti e i tribunali nazionali non è conseguenza diretta dei richiami operati a questa giurisprudenza dalla Corte costituzionale. Sebbene il fatto che la Corte costituzionale si riferisca a certe pronunce della Corte di giustizia possa influire sulla diffusione e sul carattere di persuasività che tali pronunce hanno presso i giudici nazionali, questi ultimi sono tenuti a assicurare il rispetto delle pronunce della Corte di giustizia in forza del diritto dell'Unione, segnatamente, in forza dell'obbligo di interpretazione conforme e del primato del diritto dell'Unione europea e della stessa disciplina relativa al meccanismo del rinvio pregiudiziale (art. 267 TFUE). Coerentemente, come è stato anticipato, la stessa Corte costituzionale ha ribadito che i giudici sono vincolati all'interpretazione delle norme dell'Unione fornita dalla Corte di giustizia (sentenze nn. 113 del 1985 e 389 del 1989).

Con riferimento alla Corte europea dei diritti

Proprio con le "sentenze gemelle" la Corte costituzionale ha imposto a tutti i giudici comuni l'onere di *interpretazione conforme alla CEDU* da esperire in vista dell'applicazione di una disposizione interna e prima di sollevare questione di costituzionalità sulla stessa (sentenze nn. 348 e 349 del 2007). Da tale obbligo discende la necessità per i giudici di conoscere e applicare la giurisprudenza della Corte europea che viene in rilievo per apprezzare la portata delle singole garanzie convenzionali. In questi anni pertanto si è registrato l'esponenziale incremento dei casi di utilizzo della CEDU da parte dei giudici (già molto significativo nei casi in cui si lamenta la ragionevole durata del processo: *ex multis*, da ultimo Cass. civ., IV Sez., sentenza 29 aprile 2013, n. 10126, ma anche Cass. civ., II Sez., sentenza 24 luglio 2012, n. 12937 e Cass. civ., I Sez. sentenza 8 luglio 2009, n. 16086). Sotto questo profilo debbono qui ricordarsi le quattro storiche pronunce con le quali la Corte di Cassazione anticipò la giurisprudenza costituzionale sugli effetti delle sentenze della Corte europea in ordine all'applicazione dei criteri da essa elaborati proprio per la determinazione della ragionevole durata dei procedimenti (Cass., Sez. Un., sentenze 26 gennaio 2004, nn. 1338, 1339, 1340 e 1341).

Va aggiunto che l'orientamento della Corte costituzionale era stato adottato anche al fine di arginare l'affermarsi in giurisprudenza di un più incisivo utilizzo della Convenzione europea, indirizzo giurisprudenziale che giungeva, in virtù dell'art. 6 TUE, alla disapplicazione del diritto interno ritenuto incompatibile con i diritti garantiti dalla CEDU (Cass. civ., sentenza 19 luglio 2002, n. 10542; Cass. civ., I Sez., sentenza 23 dicembre 2005, n. 28507; Cass. pen., I Sez., sentenza 12 luglio 2006, n. 32678).

Attualmente dunque l'utilizzo della giurisprudenza della Corte europea dei diritti ricorre nei più diversi ambiti dell'ordinamento, toccando pressoché tutti i settori del diritto: dalla materia penale (si v. es. Cass. pen., II Sez., sentenza 28 marzo 2013, n. 17687), al diritto del lavoro (ex multis, Cass. civ., Sez. lav., sentenza 28 marzo 2013, n. 7832), al diritto amministrativo (tra le molte Cons. di Stato, VI Sez., sentenza 11 febbraio 2013, n. 756).

8. Nella giurisprudenza delle Corti europee, esistono decisioni in cui si può individuare l'influenza della giurisprudenza di Corti costituzionali nazionali?

Risposta

Con riguardo alla giurisprudenza della Corte costituzionale italiana non si riscontrano al momento casi di influenza sulla giurisprudenza europea analoghi a quelli che si sono registrati in riferimento alla Corte suprema inglese, ad esempio nel caso *R. v. Horncastle and others*, in merito al mancato contraddittorio nella formazione della prova): la vicenda si è conclusa con una "retromarcia" della Corte europea: *Al-Khawaja e Tahery c. Regno Unito*, **GC, sentenza 15 dicembre 2011**). Non sono mancati pur tuttavia casi in cui nella motivazione la Corte europea, pur pervenendo ad una dichiarazione di violazione, ha dato atto del mutato orientamento giurisprudenziale della Corte costituzionale (casi *Cordova nn. 1 e 2 c. Italia*, cit., *De Iorio c. Italia*, sentenza 3 giugno 2004, *Ielo c. Italia*, cit., *Patrono Cascini e Stefanelli c. Italia*, sentenza 20 aprile 2006).

II. La reciproca influenza delle Corti costituzionali

1. La Corte costituzionale si riferisce nelle sue decisioni alla giurisprudenza di altre Corti costituzionali (europee o non europee)?

Risposta

In linea tendenziale, la Corte costituzionale non menziona, all'interno delle proprie decisioni, riferimenti espliciti al diritto straniero. In talune occasioni – invero piuttosto sporadiche – si hanno riferimenti generici al diritto comparato o a qualche esperienza in particolare. Deve ritenersi eccezionale la citazione puntuale di istituti tratti da ordinamenti stranieri (del tipo riscontrabile, ad esempio, nella sentenza n. 303 del 2003, che menziona la *Supremacy Clause* statunitense e la competenza concorrente in Germania, o nella sentenza n. 341 del 2007, che menziona vari articoli di legge stranieri in tema di anatocismo bancario).

In questo quadro, le decisioni di altre corti nazionali non trovano menzione nell'*iter* argomentativo della Corte.

Ciò detto, può comunque sostenersi che, almeno in certi casi, la Corte utilizza il diritto comparato in sede di formazione del convincimento dei giudici circa la soluzione da adottare. Pur non rimanendo quasi tracce nelle decisioni, non mancano apporti in sede istruttoria derivanti da alcune esperienze straniere (essenzialmente europee e nordamericane).

2. Se sì, la Corte costituzionale ha la tendenza a riferirsi in primo luogo a decisioni che provengono da paesi in cui si parla la stessa lingua?

Risposta

Il fattore linguistico, nei termini considerati nella domanda, ha scarso peso per la Corte italiana. È indubbio, peraltro, che l'apporto in sede istruttoria del diritto straniero è generalmente relativo ad esperienze giuridiche in cui si parlino le lingue di maggior diffusione.

Alla luce di quanto esposto in risposta alla domanda n. II.1, risulta difficile fornire indicazioni circa l'utilizzo del diritto straniero in relazione ai diversi settori dell'ordinamento. Tendenzialmente, può constatarsi, comunque, che l'utilizzo del diritto straniero nella fase istruttoria è più frequente nel caso di questioni che abbiano una qualche attinenza con il diritto dell'Unione europea e con quelle riguardanti principi e diritti fondamentali. Una tale indicazione non osta, peraltro, all'esistenza di approfondimenti istruttori di diritto straniero concernenti l'organizzazione dello Stato e le fonti del diritto.

3. In quali settori del diritto (diritto civile, diritto penale, diritto pubblico) la Corte costituzionale si riferisce alla giurisprudenza di altre Corti costituzionali europee o non europee?

Risposta

Alla luce di quanto esposto in risposta alla domanda n. II.1, risulta difficile fornire indicazioni circa l'utilizzo del diritto straniero in relazione ai diversi settori dell'ordinamento. Tendenzialmente, può constatarsi, comunque, che l'utilizzo del diritto straniero nella fase istruttoria è più frequente nel caso di questioni che abbiano una qualche attinenza con il diritto dell'Unione europea e con quelle riguardanti principi e diritti fondamentali. Una tale indicazione non osta, peraltro, all'esistenza di approfondimenti istruttori di diritto straniero concernenti l'organizzazione dello Stato e le fonti del diritto.

4. Si può constatare una influenza delle decisioni della vostra Corte costituzionale sulla giurisprudenza delle Corti costituzionali straniere?

Risposta

A livello giurisprudenziale, non è agevole misurare l'influenza della Corte italiana, anche se si è a conoscenza dello studio, ad opera di almeno talune corti, delle soluzioni elaborate in seno all'ordinamento italiano relativamente a talune questioni.

In generale, alla registrata difficoltà di circolazione discendente da motivi linguistici si è cercato di in parte ovviare facendo tradurre in inglese le più significative pronunce di ogni anno, che vengono poi rese disponibili sul sito *internet* ufficiale della Corte.

5. Esistono altre forme di cooperazione rispetto a quella del recepimento reciproco della giurisprudenza?

Risposta

Oltre ad essere parte di associazioni che riuniscono gli organi di giustizia costituzionale, la Corte costituzionale italiana ha stipulato diversi accordi di collaborazione con corti straniere, europee ed extra-europee. Tali accordi contemplano scambi di documentazione e visite reciproche da parte dei giudici. Anche al di là di tali accordi, sono piuttosto frequenti sia gli spostamenti di giudici costituzionali italiani all'estero sia l'accoglienza di giudici costituzionali stranieri in Italia.

Tra i rapporti più stretti si segnalano quelli con i Tribunali costituzionali di Spagna e Portogallo, unitamente ai quali la Corte italiana partecipa ad un annuale incontro di studio trilaterale.

III. La reciproca influenza delle Corti europee sulla giurisprudenza delle Corti costituzionali

1. Il diritto dell'Unione europea o la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, come citati nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, esercitano un'influenza sulla giurisprudenza della vostra Corte costituzionale?

Risposta

Non si riscontrano nella prassi della Corte costituzionale casi che consentano di dare una risposta alla domanda

2. Qual è l'influenza che la giurisprudenza delle Corti costituzionali nazionali può avere sui rapporti tra la Corte europea dei diritti dell'uomo e la Corte di giustizia dell'Unione europea?

Risposta

E' estremamente difficile allo stato misurare l'influenza che la giurisprudenza della Corte costituzionale ha avuto o può avere sui rapporti tra la Corte europea dei diritti dell'uomo e la Corte di giustizia. Si può forse soltanto considerare che la Corte di giustizia almeno fino ad oggi ha mostrato un atteggiamento di maggiore cautela e attenzione nei confronti della Corte costituzionale, che l'ha portata ad assumere ad esempio nel caso *Scattolon* (del 6/9/2011, causa C-108/10), una posizione più morbida e di minore rottura, rispetto a quella invece assunta da parte della Corte europea nella vicenda *Agrati* del 7 giugno 2011, pur relativa alla stessa disciplina del trattamento dei c.d. ATA.

3. Le divergenze tra la giurisprudenza CEDU, da un lato, e quella della CGUE, dall'altro, hanno effetti sulla giurisprudenza della vostra Corte costituzionale?

Risposta

Nell'ambito della tutela dei diritti dell'uomo, la Corte di giustizia ha sempre tenuto conto della CEDU come interpretata dal giudice di Strasburgo per determinare il senso e la portata dei diritti fondamentali nella legislazione comunitaria. Si registrano, tuttavia, talune ipotesi di contrasto tra la giurisprudenza comunitaria e quella della Corte di Strasburgo. A proposito dell'interpretazione dell'articolo 8 della CEDU (inviolabilità di domicilio), nella sentenza Hoechst (21/09/1989, cause 46/87 e 227/88), la CGCE aveva considerato che non esiste un principio generale di diritto comunitario che sancisca il diritto all'inviolabilità del domicilio delle imprese, né esiste giurisprudenza della Corte EDU che deduca tale principio dall'art. 8 della CEDU. Al contrario, nella decisione *Niemietz*, v. Germany, la Corte europea dei diritti dell'uomo ha affermato che l'interpretazione di "vita privata" e "domicilio" nel senso di includere certi locali o certe attività professionali o commerciali corrisponde all'obiettivo e al fine essenziali dell'art. 8. Altre letture divergenti hanno riguardato il diritto a non autoaccusarsi di cui all'art. 6 della CEDU (sentenza del 18/10/1989, causa 374/87, Orkem; CEDU, Funke, decisione del 25/02/1993, serie A n° 256-A) e il diritto di ricevere o comunicare delle informazioni o delle idee senza l'ingerenza d'autorità pubbliche e senza considerazione delle frontiere nazionali di cui all'art. 10 della CEDU (sentenza del 4/10/1991, causa C-159/90, The Society for the Protection of Unborn Children of Ireland c. Grogan; CEDU, Open Door and Dublin Well Woman v. Ireland, 1992).

In numerosi casi poi, la Corte europea dei diritti dell'uomo ha avuto modo di pronunciarsi su ricorsi proposti contro alcuni Stati membri della CE, riguardanti delle azioni intraprese dagli Stati stessi nell'ambito di una normativa comunitaria (cfr. M & Co. v Germany (App no

13258/87) (1990) D.R. 64, 146; Procola v Luxembourg (App no 14570/89) (1993) D.R. 75, 5; Cantoni v France (App no 17862/91) (1996) ECHR 1996-V; Senator Lines v 15 Member States of the EC (App no 56672/00) (2004) ECHR 2004-IV; Emesa Sugar v Netherlands (App no 62023/00) (ECHR 13 Jan 2005). Già con il caso Matthews (Matthews v United Kingdom) (App no 24833/94) (1999) ECHR 1999-I) la Corte di Strasburgo aveva precisato che gli Stati dell'allora Comunità europea potevano essere ritenuti responsabili della violazione della Convenzione anche qualora una norma comunitaria violasse la Convenzione. Il trasferimento di competenze ad una organizzazione internazionale non poteva determinare, infatti, il venir meno per gli Stati membri degli obblighi di cui alla Convenzione.

E' pur vero che, al di là di queste pronunce, il rapporto tra le due giurisdizioni si è evoluto nel senso di una sempre maggior collaborazione, soprattutto a seguito dello sviluppo della tutela dei diritti fondamentali nel sistema dell'Unione.

Lo stesso caso **Bosphorus** (*Bosphorus v Ireland* (**App no 45036/98**) **2005 ECHR 2005-VI**, confermato da *Coopérative des agriculteurs de mayenne v France* (App no 16931/04), 2006) della CEDU ha recepito questa relazione, riconoscendo l'esistenza una sorta di presunzione di "tutela equivalente" dei diritti fondamentali nell'ambito del sistema comunitario rispetto a quello del Consiglio d'Europa. Va notato, però, che tale presunzione deve essere soggetta ad uno scrutinio caso per caso, il quale potrebbe ben dimostrare che la tutela accordata dal sistema comunitario è "manifestamente inferiore" rispetto a quella della Convenzione (da ultimo la Corte di Strasburgo al riguardo ha distinto tra i casi in cui gli obblighi comunitari discendono da un regolamento da quelli che discendono da una direttiva: *Michaud c. Francia*, **sentenza del 6 dicembre 2012**).

L'eventualità di divergenze giurisprudenziali tra le due Corti europee non è tuttavia remota. Il sovrapporsi di diversi meccanismi giurisdizionali di tutela dei diritti fondamentali, soprattutto dopo l'ampliamento delle competenze dell'Unione a seguito del trattato di Lisbona, rischia di determinare nuovi contrasti. Si consideri che ancora recentemente entrambe le Corti si sono occupate di medesimi casi in diversi procedimenti. Ciò è accaduto nel caso Kadzoev (C-357/09, sentenza del 30 settembre 2009), in tema di detenzione precedente alla espulsione di uno straniero, il quale è stato trattato prima dalla CGUE e che ora è all'esame della CEDU; nel caso El-Dridi (C-61/11, sentenza del 28 aprile 2011), sempre in tema di detenzione e successiva espulsione, sul quale si era già pronunciata la Corte di Strasburgo qualche settimana prima con la sentenza Mikolenko v. Estonia; nel caso M.M.S. v. Greece and Belgium, il quale aveva ad oggetto il regolamento Dublino, sul quale poi si è espressa in termini analoghi anche la Corte di giustizia (21 dicembre 2011, C-411/10) e ancora nel caso Lokpo and Tourè v. Hungary, nel quale la Corte di Strasburgo si è pronunciata per la legittimità di una legislazione nazionale che dava attuazione alla direttiva del Consiglio 2005/85/EC. Da segnalare è anche la sentenza Elgafaji (17 febbraio 2009, C-465/07), in cui la Corte di giustizia ha affermato che la nozione di "minaccia individuale" che rileva ai fini dell'applicazione dell'art. 15 (c) della direttiva 2004/83/CE non va ricercata nella giurisprudenza CEDU relativa all'art. 3 della Convenzione, ma deve essere individuata in maniera indipendente, avuto riguardo al contesto normativo della direttiva e dell'art. 15. Una situazione delicata, ma non riconducibile ad un'ipotesi di formale contrasto, si è verificata con riferimento alla legge italiana di interpretazione autentica n. 266 del 2005 relativa al trasferimento del personale ATA. Segnatamente, con la sentenza Scattolon (del 6/9/2011, causa C-108/10), la Corte di giustizia, prendendo in esame il rapporto della normativa italiana sul personale ATA con la direttiva sul trasferimento di azienda (direttiva 77/187), ha rimesso al giudice nazionale la valutazione in concreto della sua compatibilità. Ha poi rinunciato a dare una risposta alla questione concernente la relazione con il diritto ad un equo processo (art. 47 Carta, art. 6 CEDU), nonostante l'accertato collegamento con il diritto dell'Unione. Questo profilo era già stato definito dalla sentenza **Agrati** del 7 giugno 2011, con la quale la Corte europea aveva dichiarato (in contrasto con la Corte costituzionale, sentenza n. 311 del

2009), la violazione dell'art. 6 CEDU e dell'art. 1 Primo Protocollo addizionale, da parte dell'Italia, per aver adottato la legge n. 266 del 2005.

Le occasioni di contrasto tra le due Corti possono essere diverse, sebbene sia evidente la volontà di ricercare un equilibrio che conferisca coerenza alla tutela dei diritti fondamentali su più livelli. Almeno fino a quando non entrerà in vigore l'accordo di adesione alla CEDU dell'Unione europea, il rapporto tra le Corti si fonda sul reciproco rispetto, sul principio di "leale collaborazione" e su ragioni di "cortesia" (così LOCKS, The ECJ and the ECtHR: The Future Relationship between the Two European Courts, in The Law and Practice of International Courts and Tribunals 8, 2009, 375-398). Peraltro, al fine di fugare dubbi alimentati da certi discutibili orientamenti assunti dai giudici di merito sull'interpretazione del nuovo art. 6 UE e quindi sul richiamo ivi contenuto all'adesione dell'UE alla CEDU, la Corte di giustizia è intervenuta ribadendo che nulla è mutato quanto ai rapporti tra CEDU e diritto interno, almeno nelle situazioni che sfuggono dal campo di applicazione del diritto dell'Unione. In questo senso, nella sentenza Kamberaj (del 24/4/2012, causa C-571/10) e ancora successivamente nella pronuncia Åklagaren (del 26/2/2013, causa C-617/10), la Corte di giustizia ha chiarito che spetta al giudice nazionale trarre le conseguenze nell'ipotesi di conflitto tra i diritti garantiti dalla convenzione ed una norma di diritto nazionale, precisando altresì che la convenzione, fintantoché l'Unione non vi abbia aderito, non costituisce un atto giuridico formalmente integrato nell'ordinamento giuridico dell'Unione. In altre parole, la complessità dei rapporti tra le due Corti europee non ha avuto ricadute concrete sulla nostra giurisprudenza costituzionale, anche se una tale eventualità non può escludersi in via di principio. Laddove le due Corti europee pervenissero ad una divergenza insanabile, la Corte costituzionale si ritroverebbe vincolata al rispetto di obblighi contrastanti (una situazione singolare si è verificata quantomeno per il giudice di merito in conseguenza delle due pronunce sopra menzionate: Scattolon della Corte di giustizia e Agrati della Corte europea). Così come, si è già detto, la Corte costituzionale ammette di essere vincolata dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea e, a partire dalle sentenze 348 e 349 del 2007, riconosce che le norme della Convenzione, così come interpretate dai giudici della Corte europea dei diritti dell'uomo, possano integrare il parametro di cui all'art. 117, primo comma, assurgendo a norme "primarie", salva, tuttavia, la necessità di garantire il rispetto dei c.d. contro limiti.